



PREFETTURA DI COMO

Ufficio territoriale del Governo

Area II/Enti Locali – tel. 031-317464

Circolare n.17/2019

Como, data protocollo informatico

Ai Sigg.ri Sindaci, Commissari Straordinari e Prefettizi dei
Comuni della Provincia di
COMO

Oggetto : Iscrizione anagrafica di cittadini brasiliani richiedenti la cittadinanza iure sanguinis.

Poiché pervengono numerosi quesiti in relazione alla questione in oggetto indicata, si ritiene opportuno fornire, per ogni utile orientamento delle SS.LL. le seguenti indicazioni.

Come è noto la Legge anagrafica, n.1228/1954 ed il successivo Regolamento di attuazione, D.P.R. 223/1989, individuano, anche in assonanza con l'art. 43 C.C. il concetto di residenza con il **“luogo in cui la persona ha la dimora abituale”**.

Consolidata ed univoca giurisprudenza ha nel tempo elaborato in modo più articolato e specifico tale definizione, precisando che *“la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo (res **facti**) e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita, dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari”*.

Ne consegue che, l'Ufficiale 'Anagrafe, *“ex officio”*, sulla scorta dei rituali accertamenti ovvero ad istanza di parte o sulla base di presupposti *“aliunde”* desumibili e rinvenibili, per i poteri connessi alla funzione svolta, può procedere all'iscrizione di un determinato soggetto nelle liste dei residenti, solo ed esclusivamente in presenza contestuale, certa e dimostrata di entrambi i sopra riportati presupposti, in modo temporalmente congiunto ed unitariamente organico.

D'altro canto, poiché la relazione che intercorre tra individuo e territorio di un determinato Comune può essere di differente intensità e, conseguentemente, comportare diversi effetti sul piano giuridico, allorquando un soggetto è solo temporaneamente presente in un determinato luogo, senza manifestare implicitamente o esplicitamente la tendenza a rimanervi stabilmente è la norma stessa che qualifica l'individuo in qualità di semplice **“dimorante”**, fermo restando, in ogni caso, l'accertamento da parte dell'anagrafe comunale di tale condizione di temporaneità, in assenza di entrambi e riuniti requisiti menzionati.

Tale concetto è bene estrinsecato all'art. 8 del citato Regolamento anagrafico, laddove tuttavia, più che la temporaneità della presenza – in ogni caso ostativa alla concessione del beneficio di parte invocato – la stessa disposizione sembra privilegiare la mancanza della volontà di dimorare abitualmente nel territorio municipale per alcune categorie di persone

g



PREFETTURA DI COMO
Ufficio territoriale del Governo
Area II/Enti Locali – tel. 031-317464

tassativamente indicate che, a causa di particolari motivi di durata limitata sembrano perdere l'abitudine della dimora e non possono, né debbono cambiare la residenza (militari, ricoverati in istituti di cura, detenuti in attesa di giudizio ecc.).


Premesso quanto sopra, in relazione alla fattispecie in esame e posta all'attenzione di questo Ufficio – *ovviamente estensibile a cittadini di altre nazionalità estere, laddove la problematica si presenti con analoghe modalità e forme simili* – si è dell'avviso che, in mancanza del concreto e riscontrabile elemento obiettivo della permanenza abituale del richiedente in un determinato luogo, ovvero del carattere temporaneo di tale permanenza (ad es. casa vacanze, locazione temporanea e/o occupazione d'immobile estemporanea), accompagnato o meno dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente – **quest'ultimo dato pure da verificarsi in fase di accertamento di rito da parte dell'Ufficiale d'anagrafe incaricato** sulla base dei noti requisiti delle consuetudini di vita e dello svolgimento delle normali relazioni sociali e familiari – l'iscrizione nelle liste della popolazione residente non possa essere effettuata.

In proposito, peraltro, si fa presente che diversi Comuni, a livello nazionale, per le procedure in questione, hanno adottato apposite ordinanze con cui vengono stabilite modalità, tempistica e forme specifiche dell'iter di riconoscimento della cittadinanza "iure sanguinis", attesa la complessità e delicatezza dell'ambito amministrativo in cui si opera, che può incidere su diritti essenziali attinenti alla persona (verifiche sulla documentazione presentata, accertamenti via consolare, richiesta all'utente di ulteriori integrazioni certificativi e specifiche di Stato civile ecc.).

Resta ferma, nel quadro normativo regolamentare e giurisprudenziale sin qui delineato, l'autonomia e la discrezionalità tecnica riconosciuta in capo al Responsabile del Servizio anagrafico, eventualmente a supporto al Sindaco delegante, unici preposti, - se del caso in sinergia con il Segretario comunale in ragione del ruolo e della funzione ricoperti ex art.97, c. 4, T.U.O.EE.LL. (D.Lgs 267/2000) – all'esercizio in concreto della funzione e titolati nel contesto delle prerogative per norma e diritto attribuite.

Si soggiunge che, laddove venissero ravvisati da parte del predetto Responsabile del Servizio, ovvero dal Sindaco, in qualità di Ufficiale di governo delegato nella materia statale dell'anagrafe, particolari, univoci elementi, azioni o condotte ritenuti significativamente sintomatici se non addirittura "*contra legem*" posti in essere direttamente dagli interessati e/o da terzi che indebitamente ingeriscano nelle varie fasi del procedimento, tali fatti potranno essere portati all'attenzione dei preposti Organi di Polizia, per ogni conseguente valutazione e accertamento.

IL PREFETTO
(Ignazio Coccia)



y